

Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale

Art. 5

(Banca del germoplasma)

- 1.** Al fine di garantire la conservazione ex situ delle accessioni di cui all'articolo 1, comma 1, per breve, medio e lungo periodo, viene istituita la Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV), presso l'Università degli studi di Udine.
- 2.** Le attività di conservazione e gestione ex situ del germoplasma presso la BaGAV devono essere conformi ai protocolli e alle procedure standard previsti dagli analoghi centri e istituzioni nazionali e internazionali.